

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.04

DATA: 30.03.2019

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **marzo**, alle ore 9,20 nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione **URGENTE**, che è stata partecipata con avviso prot. 1336 del 26.03.2019 risultano presenti i signori consiglieri:

<b>N</b>	<b>Nominativo Consigliere</b>	<b>Presente</b>
1	TARSITANO GIULIO – SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	NO
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	SI
8	RIZZO OSVALDO	SI
9	TARSITANO ANNA MARIA	SI
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
11	SPERANZA PASQUALINO	NO
12	IAPICHINO FABRIZIO	NO
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	SI
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 10	ASSENTI N. 3

**CONSTATATO** che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c. 5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco **Avv. Giulio TARSITANO**.

**PARTECIPA** alla riunione, il Segretario Generale Comunale **Dott. Umberto GRECO**

Si richiamano, per unificata discussione, gli interventi riportati nel Verbale di Deliberazione N. 3 del 30 marzo 2019.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "DETERMINAZIONE E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019", munita in calce del Parere Favorevole del Servizio Finanziario ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni

Ritenuto di approvare, integralmente e senza modifiche, il suddetto atto;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

Viste le altre norme in materia;

con Voti 8 Favorevoli e 2 Contrari (Brusco e Speranza), espressi dai Presenti per Alzata di Mano (Assenti i Consiglieri Iapichino, Terranova e Speranza)

### **DELIBERA**

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "DETERMINAZIONE E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019"

Indi,

con Successivi Voti 8 Favorevoli e 2 Contrari (Brusco e Speranza), espressi dai Presenti per Alzata di Mano (Assenti i Consiglieri Iapichino, Terranova e Speranza)

### **DELIBERA**

Di dichiarare la Presente Deliberazione Immediatamente Esecutiva, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

## Provincia di Cosenza

### PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.**

#### *PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONTENUTO PROPOSTA*

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di*

*compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 22.03.1999 di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e con la quale veniva stabilito in 0,2- 0,2 e 0,1 punti percentuali le aliquote "opzionali" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, per un totale di un'aliquota unica in misura pari allo 0,5%;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*”;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*”;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,7 (zero virgola sette) punti percentuali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 170.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Viste le altre norme in materia;

Esprimendo, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di determinare, per i motivi espressi in premessa, **in 0,7 (zero virgola sette)** punti percentuali l'Aliquota unica dell'Addizionale sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) del Comune di Fanano Castello (CS) per l'Esercizio Finanziario 2019 per tutti i Soggetti Passivi senza eccezioni alcuna;
- 2) di dare atto che, in base alla vigente normativa in materia, l'aliquota adotta con il presente atto avrà efficacia dal 1° Gennaio 2019;
- 3) di demandare, agli Organi ed Uffici Comunali Rispettivamente Competenti, gli ulteriori adempimenti scaturenti dal presente atto con particolare riguardo alla trasmissione delle risultanze dell'atto medesimo ai Competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Fagnano Castello 25 Marzo 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cristina ALOIA

Pareri ai sensi dell'art.49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000

Regolarità Tecnica contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica contabile

Resp. del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cristina ALOIA

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO  
Avv. Giulio TARSITANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Umberto GRECO

La pubblicazione all'Albo pretorio on-line è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi annotata al n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE INCARICATO

<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>E' divenuta esecutiva, perché:</p> <p><input type="checkbox"/> è stata dichiarata immediatamente eseguibile;</p> <p><input type="checkbox"/> sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1 Avv. Raffaele GIGLIO</p>	<p style="text-align: center;">REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 02.04.2019 al _____ senza che sia pervenuta richiesta di controllo.</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1 Avv. Raffaele GIGLIO</p>
--	--

**Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.**